



**Statuto del**  
**RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO EMERGENZE**  
**COLONNA MOBILE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE**  
**O.n.l.u.s.**  
**C.F. 97794040580**

**STATUTO APPROVATO DALLA ASSEMBLEA DEI SOCI del 06 Novembre 2019**  
**Registrato Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma in data 18 Novembre 2019**

**MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
DI VOLONTARIATO  
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO EMERGENZE  
COLONNA MOBILE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE O.N.L.U.S./ E.T.S.  
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N. 117 E s.m.i.**

**ART. 1**

**Costituzione**

1. In data 20 Agosto 2015 si costituiva l'Associazione di Volontariato già denominata "RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO EMERGENZE COLONNA MOBILE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE O.N.L.U.S, oggi denominata" RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO EMERGENZE COLONNA MOBILE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE – ENTE DEL TERZO SETTORE E.T.S.", di seguito semplicemente Associazione.
2. L'Associazione è regolata dalle norme del presente Statuto e la sua attività ed i rapporti associativi sono disciplinati, oltre che dal presente Statuto, anche dai regolamenti adottati secondo le norme statutarie.
3. L'Associazione ha sede legale in 00138 - ROMA (RM), Via della Bufalotta 1350. Il Consiglio Direttivo, tramite delibera adottata ai sensi dell'Art. 13, potrà trasferire la sede legale della Associazione, nonché istituire o chiudere sedi secondarie, e/o sezioni e sedi operative su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

**ART. 2**

**Scopo e finalità**

1. L'Associazione – ispirata ai principi Costituzionali e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona - non ha scopo di lucro, è apartitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, caratterizzata dalla democraticità, dalla gratuità delle prestazioni degli aderenti e dalla elettività e gratuità delle cariche sociali. La realizzazione degli scopi associativi è realizzata mediante lo svolgimento di prestazioni non occasionali di volontariato attivo.
2. L'Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:
  - a. fornire la propria opera volontaria con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri soci, nelle attività di Protezione Civile nelle forme e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 1/2018 s.m.i., nonché dalla normativa vigente in materia;
  - b. fornire Assistenza Sociale e Socio Sanitaria;
  - c. fornire Assistenza Sanitaria;
  - d. fornire la propria opera con l'azione volontaria, diretta e gratuita dei propri soci nei servizi di antincendio boschivi, nella previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio, nel soccorso delle popolazioni sinistrate e fornire i piani per l'attuazione delle conseguenti e necessarie misure di emergenza, dirette a fronteggiare gli eventi di cui sopra;
  - e. operare per la tutela e la valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente;
  - f. informare e provvedere alla formazione in materia di previsione e prevenzione
  - g. fornire la propria opera volontaria con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri soci, nelle attività di ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi di cui sopra;
  - h. diffondere e promuovere la cultura della Protezione Civile.

**ART. 3**

**Soci**

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci Fondatori: i soci fondatori sono tutti coloro che hanno costituito l'associazione;

- b) Soci operativi: sono tutti soci che, superato positivamente l'esame finale del corso di formazione di base e sono in regola con l'espletamento dei servizi minimi previsti a Regolamento, svolgono per loro libera scelta, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite, concordate e autorizzate dall'Organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- c) Soci ordinari: sono tutti coloro che partecipano alle attività della Associazione con compiti diversi che non richiedono specifica competenza ed abilitazioni, riservati invece ai soci operativi e non svolgono il numero di servizi minimi richiesti dal Regolamento.
- d) Sostenitori: sono tutti coloro che sostengono l'Associazione con lasciti, donazioni, sponsorizzazioni ed elargizioni, non partecipano alla vita attiva dell'Organizzazione e non hanno diritto di voto.

#### **Art. 4**

##### **Attività di interesse generale**

1. Le finalità della Associazione, sono perseguite attraverso le attività di interesse generale di cui all'Art. 5, lettera y) e lettera c) del Decreto Legislativo 117/2017 "Codice del Terzo Settore", così come modificato dall'Art. 3 del Decr. Lgs.vo 105/2018, di seguito elencate:
  - A. Collaborazione e cooperazione con Enti ed Istituzioni preposti nelle attività dirette al soccorso ed ogni forma di assistenza alla popolazione in ipotesi di eventi calamitosi, allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e dall'abbattimento degli stessi, nonché alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi;
  - B. Monitoraggio, controllo, avvistamento ed attività di spegnimento degli incendi boschivi;
  - C. Soccorso Sanitario, Assistenza Sanitaria e Sociosanitaria;
  - D. Attività sociale e socio assistenziale, attività di solidarietà sociale;
  - E. Attività di supporto tecnico, logistico con mezzi ed attrezzature proprie o in comodato d'uso, nelle azioni e nei servizi di protezione civile destinati alla previsione, prevenzione, soccorso e ripresa delle normali condizioni di vita, nell'ipotesi di previsione e/o verifica di qualsivoglia evento calamitoso e di rischio per la popolazione e/o per il territorio;
  - F. Attività di informazione e sensibilizzazione della collettività, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

**Art. 5**  
**Attività diverse**

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

**Art. 6**  
**Raccolta fondi**

1. L'Associazione finanzia, a norma dell'Art. 7 del Codice del Terzo Settore, le proprie attività attraverso:

- Contributi degli aderenti;
- Contributi dei privati;
- Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche, finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e/o produttive marginali.
- Finanziamenti infruttuosi da parte dei Soci o dei Fondatori.

2. L'Associazione può altresì realizzare l'attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione e/o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

**Art. 7**  
**Patrimonio sociale**

1. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da beni mobili ed immobili, nonché da donazioni, lasciti e successioni.
2. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Ai fini di cui al comma 2, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e/o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**Art. 8**  
**Ammissione e numero degli associati**

1. Il numero degli associati è illimitato.
2. Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con le proprie opere, competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere ammesso come Socio Ordinario dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
  - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- versare la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo Art. 9.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

4. Al fine di garantire una elevata qualità del servizio e delle attività proprie della Associazione, è necessario che tutti i soci che intendono ottenere la qualifica di Socio Operativo, dovranno frequentare un corso di formazione di base con il superamento dell'esame finale, secondo le modalità organizzative che saranno compiutamente disciplinate all'interno del regolamento.

I Soci Operativi possono frequentare percorsi di formazione interni alla Associazione per acquisire qualifiche specialistiche ed avanzate. Inoltre i Soci Operativi possono ricoprire i ruoli previsti per tali tipologie di Soci previste dai Regolamenti interni approvati dalla Assemblea.

L'Assemblea dei Soci può deliberare sulla eventuale esenzione del pagamento della quota annuale per gli Operatori Operativi in regola con il numero dei servizi minimi da svolgere al mese e/o a trimestre previsti a Regolamento.

## **ART. 9**

### **Diritti ed obblighi degli associati**

1. Tutti gli associati, ad esclusione dei meri soci sostenitori, hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti della Associazione.
2. L'ammissione alla Associazione non potrà essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dalla stessa in qualsiasi momento.
3. La quota associativa, prevista e stabilita annualmente dalla Assemblea a carico degli aderenti è annuale, non è frazionabile nè risarcibile in caso di recesso o di perdita di qualità di socio.
4. I soci hanno il diritto di:
  - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - frequentare i locali dell'associazione;
  - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
  - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti che l'organizzazione fisserà, solo e soltanto ove deliberato dalla Assemblea;
  - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, richiedere la visione dei bilanci e richiedere la consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo quanto stabilito, rispettando l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

- non stipulare con l'Associazione alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo;
  - adottare un comportamento nei confronti dell'Associazione, dei suoi componenti e verso l'esterno, improntato allo spirito di solidarietà ed attuato con i principi di correttezza, buona fede, onestà e rigore morale;
5. I volontari saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **ART. 10**

### **Perdita della qualifica di associato**

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una rilevante gravità all'Associazione, compia atti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto e lesivi della immagine della Associazione o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibili la prosecuzione del rapporto associativo, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata a/r o pec all'interessato che potrà ricorrere entro 30 giorni all'assemblea.  
In tal caso il Presidente dovrà provvedere alla convocazione della Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e la stessa dovrà essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
3. La qualità di socio, oltre alle ipotesi di cui ai commi precedenti del presente articolo, si perde altresì per mancato pagamento della quota associativa: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal termine previsto per il versamento della quota annuale.
4. L'associato può sempre recedere dall'Associazione.  
Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la propria decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.  
Tale recesso avrà decorrenza immediata, salvo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso.  
I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.  
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.  
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e non potranno richiedere i contributi versati.

## **ART. 11**

### **Organi**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, nelle ipotesi previste dall'Art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- il Collegio dei revisori dei conti, se nominato o laddove previsto ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, essendo ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute

## **ART. 12** **Assemblea**

1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente della Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale, il diritto di partecipazione alla Assemblea.

2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
  - a. delineare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali delle attività della associazione;
  - b. approvare il bilancio consuntivo e preventivo della Associazione;
  - c. eleggere e revocare il Presidente;
  - d. eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo, dell'eventuale organo di controllo e dell'eventuale collegio dei revisori dei conti;
  - e. stabilire l'entità della quota sociale annuale, su proposta del Consiglio Direttivo;
  - f. deliberare in seconda istanza sull'esclusione dei soci, qualora il socio interessato ne abbia fatta richiesta;
  - g. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - h. su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o regolamento.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a. deliberare sulle modifiche ed integrazioni dello statuto dell'associazione;
- b. deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione della associazione;
- c. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

## **ART. 13** **Convocazione dell'Assemblea**

1. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, fax, posta elettronica) contenente il luogo (sede sociale o altro luogo purchè nel territorio nazionale), la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, ai recapiti risultanti dal libro degli associati.

L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro il mese di Aprile.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata dal Presidente, dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati, in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti, nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, dal Vice – Presidente o in assenza di quest'ultimo da un Presidente eletto dall'assemblea. Le funzioni del segretario sono svolte dal segretario della associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'assemblea.

I verbali sono redatti dal segretario e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, anche dissenzienti o assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari e di estrarne a proprie spese una copia.

## **ART. 14**

### **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea.

**1. Compiti ed attribuzioni:** rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo, tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a. attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
- b. assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, per l'organizzazione ed il funzionamento della Associazione;
- c. predisporre il bilancio consuntivo ed eventualmente il preventivo, sottoponendoli poi all'approvazione della Assemblea;
- d. proporre all'Assemblea l'ammontare della quota sociale annua dovuta dai soci;
- e. deliberare circa l'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei soci. Per l'esclusione è previsto il ricorso all'Assemblea;
- f. deliberare di avvalersi di prestazioni autonome esclusivamente entro il limite necessario al regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare e specializzare le attività svolte;
- g. proporre all'Assemblea onorificenze o cariche onorifiche a soci o terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze, nelle attività proprie dell'Associazione. Tali conferimenti possono essere riconosciuti anche ai non soci, senza che ciò comporti automaticamente l'acquisizione dello status di socio;
- h. deliberare l'adesione della Associazione ad altri enti, aventi finalità analoghe e/o connesse alle proprie;
- i. demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e/o delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici;
- j. predisporre e redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita della Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto alla approvazione della Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie;

### **2. Nomina e composizione del Consiglio Direttivo**

Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri scelti tra i soci non inferiore a tre e non superiore a sette incluso il Presidente, il quale viene eletto direttamente dall'Assemblea. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo, nel proprio seno ha facoltà di nominare il Vicepresidente e facoltà di nominare il Tesoriere ed il Segretario; I membri del consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare sono risultati primi tra i non eletti. In ogni caso le cariche dei nuovi consiglieri termineranno in concomitanza con quelle degli eletti già in carica.



Se vengono a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per le nuove elezioni.

Le nomine e ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo, risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

### **3. Convocazione**

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta lo stesso ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità ma comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre alla approvazione della Assemblea, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno 2 membri del Consiglio stesso.

La convocazione della riunione del Consiglio Direttivo deve essere effettuata con comunicazione scritta (lettera raccomandata o raccomandata a mano, fax, telegramma o pec) contenente il giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitare ad ogni membro del Consiglio, almeno 8 giorni prima.

Solamente in caso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato nelle 24 ore.

### **4. Validità delle riunioni**

Ai fini della valida costituzione delle riunioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente della Associazione o in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza anche di quest'ultimo, dal membro del Consiglio anagraficamente più anziano.

Le funzioni del Segretario, in caso di assenza o impedimento dello stesso saranno svolte da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

## **ART. 15**

### **Segretario e Tesoriere**

1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
  - a. responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
  - b. provvedere all'inoltro delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere, nel caso venga nominato, in collaborazione con il Presidente ha il compito di tenere ed aggiornare i libri contabili e di collaborare nella predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo.

## **ART. 16**

### **Presidente**

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica tre anni e la prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e le adunanze del Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione e potranno essere delegati allo stesso, da parte del Consiglio Direttivo, anche altri eventuali poteri di straordinaria amministrazione.
2. Il Presidente assume, nell'interesse della Associazione tutti i provvedimenti ancorchè ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi di urgenza ed in tal caso, si obbliga a riferirne al Consiglio in occasione della prima adunanza utile. In particolare compete al Presidente:

- a. predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- b. redigere la relazione consuntiva annuale sulla attività della Associazione;
- c. vigilare sulle strutture e sui servizi della Associazione;
- d. determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- e. compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie per le quali il Consiglio Direttivo può richiedere copia delle scritture contabili;
- f. emanare regolamenti interni degli organi e delle strutture della Associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## **ART. 17**

### **Organo di controllo**

Ai sensi dell'Art. 30 del Codice del Terzo Settore, modificato dal D. Lgs.vo 105/2018, l'Associazione ha l'obbligo di nominare un organo di controllo, qualora per due esercizi consecutivi siano superati i limiti indicati nel suddetto articolo e segnatamente:

- a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00;
- b. ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate: € 220.000,00;
- c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al verificarsi delle predette condizioni di legge, verranno nominati i componenti dell'Organo Collegiale, nel numero di tre e verranno avviate le attività dell'organo stesso.

I componenti verranno scelti dall'assemblea tra i membri e la carica ha la durata di tre anni.

## **ART. 18**

### **Revisione legale dei conti**

Qualora l'eventuale Organo di controllo nominato non eserciti il controllo contabile e ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione dovrà nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Associazione tuttavia, fuori dai casi previsti dall'art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni.

Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla propria competenza. Il Collegio elegge al proprio interno un consulente.

Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e tutti i compiti previsti per Legge.

#### **ART. 19**

##### **Bilancio di esercizio**

L'esercizio finanziario inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno, con la chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio in cui devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e che dovrà essere presentato all'Assemblea ordinaria annuale per l'approvazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

#### **ART. 20**

##### **Bilancio sociale e informativa sociale**

Nei casi previsti dall'Art. 14 del Codice del Terzo Settore, qualora i ricavi, le rendite, proventi ed entrate siano superiori ad 1 mln di Euro annui, dovrà essere redatto un bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Il bilancio sociale dovrà essere adottato secondo le linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, tenendo conto della natura, dell'attività esercitata e della dimensione dell'ente.

Qualora le rendite, i ricavi, i proventi ed entrate siano superiori a 100.000,00 euro annui, gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, dovranno essere pubblicati annualmente ed aggiornati sul sito internet.

#### **ART. 21**

##### **Libri sociali**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

#### **ART. 22**

##### **Divieto di distribuzione degli utili**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **ART. 23**

#### **Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione e/o scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'Art. 9 del Codice del Terzo Settore, ad altri ETS operanti in identico e/o analogo settore, proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione in seduta straordinaria, secondo le modalità indicate nell'Art. 12 del presente Statuto e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

### **ART. 24**

#### **Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

### **ART. 25**

#### **Esenzione Imposta di Bollo e di Registro**

Alla modifica ed integrazione del presente statuto della Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile, essendo già iscritta e riconosciuta nei pubblici elenchi della Regione Lazio, ai fini della Registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, vengono applicate le esenzioni dall'imposta di Bollo e dall'imposta di Registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/17 e succ. mod. ed integrazioni.

Firme